

Registro n. 552

Prot-2023-0387911 del 16/05/2023

CONTRATTO D'APPALTO

Lavori di realizzazione della seguente Centrale Operativa Territoriali:

Distretto Bormide Ospedale San Giuseppe Cairo Montenotte (SV)

CUP: D97H22000810001 – CIG 955844672A

Intervento rientrante nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito

degli interventi di edilizia sanitaria finanziati dal PNRR M6.C1 – 1.2.2

L'anno 2023 addì 16 del mese di Maggio

TRA

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica

Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a

Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova,

in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale

SCCGRG60D24D969T) in rappresentanza della Regione Liguria con sede in

Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

E

Il Sig. Tartaro Bruno, nato il 18/11/1957 a Cogoleto (GE), il quale interviene

nel presente Contratto nella sua qualità di legale rappresentante della ditta

Tecnoelettra s.r.l., capogruppo mandataria della RTI - costituito con atto

notarile presso la Dott.ssa Stefania La Faja, Notaio in Savona, in data

19/04/2023, Rep. N. 127.684, Racc. N. 16.789, registrato a Savona il

14/04/2023 n. 2001- fra:

TECNOELETTRA S.R.L, avente sede in Stella S. Giovanni (SV), loc. Vetriera

12 A e 12 B – 17044, P.IVA 00323150094 T iscritta al registro delle imprese

Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, mandatario

EDILACCINELLI SRL avente sede in Varazze (SV) Via Montegrappa n.7/1
con P.IVA 01607150099 iscritta al registro delle imprese Riviere di Liguria –
Imperia La Spezia Savona, mandante;

PREMESSO

– che con deliberazione n. 1164 del 09/12/2022 ASL2 ha approvato i
progetti esecutivi validati dal RUP e i quadri economici degli interventi,
inerenti ai lavori per la realizzazione di diverse Centrali Operative Territoriali;

– che gli interventi oggetto di affidamento trovano copertura finanziaria
in base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 666 del
13/07/2022;

– con lettera di invito Prot-2022-1592886 del 20/12/2022 è stata indetta
la procedura negoziata, ai sensi dell'art. all'articolo 1, comma 2, lettera b) del
D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120 del 11/9/2020, inerente i lavori per la
realizzazione della Centrale Operativa Territoriale Distretto Bormide Ospedale
San Giuseppe Cairo Montenotte (SV) - CUP: D97H22000810001 – intervento
finanziato dal PNRR – CIG 955844672A – per un importo pari ad €
256.021,97=IVA esclusa;

– che sono stati invitati a presentare offerta, entro le ore 14:00 del
25/01/2023, gli operatori economici, individuati con verbale Prot-2022-
1531406 del 16/12/2022;

– che all'esito della procedura di gara espletata dalla Stazione Unica
Appaltante Regionale, l'appaltatore RTI Tecnoelettra Srl Mandataria –
Edilaccinelli S.r.l. ha offerto un ribasso unico percentuale del 14,50% e pertanto
l'offerta è pari ad €. 219.768,78=, oltre oneri previdenziali ed IVA ed è risultato
aggiudicatario dell'appalto;

	– con nota Prot-2023-0269819 del 13/03/2023, la Stazione appaltante	
	ha comunicato l’aggiudicazione dell’appalto alla predetta Impresa,	
	a seguito di Decreto di aggiudicazione n. 1365-2023 del 1.03.2023;	
	– che l’appaltatore, nei termini richiesti, ha presentato tutta la	
	documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di	
	gara;	
	– che all’esito di tale verifica l'appaltatore è risultato in possesso di tutti i	
	requisiti prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dall’appaltatore	
	– che l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati	
	progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da	
	consentire il ribasso offerto;	
	– che la consegna dei lavori sarà eseguita dal Direttore dei Lavori alla	
	presenza dell’impresa a seguito di autorizzazione del RUP ai sensi del decreto	
	49/2018; nell’ambito del verbale di consegna sarà dichiarata la cantierabilità	
	delle opere progettate che conferma la cantierabilità dichiarata nelle precedenti	
	fasi della procedura;	
	<i>Art. 1 Oggetto dell’appalto e Prestazioni professionali richieste</i>	
	La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.	
	L’Amministrazione affida in appalto alla RTI Tecnoelettra S.r.l, – Edilaccinelli	
	S.r.l., che accetta senza riserva alcuna, di effettuare l’esecuzione di tutti i	
	lavori e forniture necessari per la realizzazione della Centrale Operativa	
	Territoriale Distretto Bormide Ospedale San Giuseppe Cairo Montenotte (SV).	
	Ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice	
	identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:	
	955844672A, il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:	

-D97H22000810001.

Art. 2 Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 applicabili in regime transitorio, e dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

Sono parte integrante del presente contratto:

- capitolato speciale d'appalto (allegato);
- disciplinare di gara oppure lettera d'invito;
- provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- P.S.C.;
- offerta economica;
- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;

documentazione tecnica offerta in sede di gara dalla società e composta da:

- Polizza assicurativa n. 1/31562/88/190271562 emessa in data 13/04/2023 da UNIPOL SAI Assicurazioni SPA ,Agenzia di Savona;
- Cauzione definitiva n. 1/31562/96/190271166 emessa in data 14.04.2023 da UNIPOL SAI Assicurazioni SPA, Agenzia di Savona;
- Atto costitutivo RTI e mandato collettivo con rappresentanza in data 3.04.2023 Notaio Stefania La Faja di Savona;

È allegato ex art. 26 del D. lgs.81/2008 s.m.i. il Documento unico di valutazione

rischi da interferenze ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i (DUVRI).

Le parti dichiarano di conoscere integralmente i documenti che vengono richiamati nel presente contratto e che sono depositati presso gli uffici tecnico-amministrativi della Stazione Appaltante.

Art. 3 Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a € 219.768,78 di cui:

- a) € 213.768,78 per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;
- b) € 7.800,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 let. ddddd) e art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui l'importo contrattuale non può variare in più o in meno a seconda della quantità effettiva dei lavori eseguiti.

ART. 4 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

ART. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, dall'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, dall'art.26 del D.L. 50/2022 e dall'art. 16

	del Capitolato speciale d'appalto.	
	In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante così come previsto dal D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii..	
	Ai sensi dell'articolo 29 comma 1 lett.b) del D.L. 4/ 27.01.2022 convertito in Legge n.25/28.3.2022, per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106 comma 1 lettera a) quarto periodo del Decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del predetto D. L. 4/27 gennaio 2022.	
	In base al comma 5 del predetto D. L. 4/27 gennaio 2022, sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.	
	Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.	
	ART. 6 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI	
	Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 168	
	6	

giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato dall'Appaltatore, ai sensi del DM 49/2018.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto. Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dal DM 49/2018, Dls 50/2016 linee guida e normativa correlata ed applicabile.

ART. 7 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

La direzione del cantiere è assunta dal Sig. Tartaro Bruno, persona idonea in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i.

ART. 8 SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.

In particolare, si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o lavorazioni:

Lavori appartenenti alle categorie OG1 nei modi previsti dalla legge.

L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la

	segunte documentazione:	
	1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;	
	2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:	
	a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che dovrà rispettare quanto previsto dal comma 14 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 come modificato dalla legge 108/2021;	
	b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;	
	c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;	
	d) l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.	
	3) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;	
	4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.	
	L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la	
	8	

	documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa	
	Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.	
	Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le	
	caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 105 comma	
	2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore si impegna a comunicare al	
	Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del	
	lavoro, servizio o fornitura affidati.	
	La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione,	
	nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso	
	del sub-contratto.	
	In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve	
	garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di	
	appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non	
	inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa	
	l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le	
	attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto	
	dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti	
	e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.	
	L'Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico	
	che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.	
	L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei	
	confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.	
	ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E	
	ASSISTENZA	
	L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del	

lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La ditta RTI Tecnoelettra Srl – Edilaccinelli Srl si impegna ad assicurare una quota complessiva pari al 30% per cento di occupazione giovanile e di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall'art.47 del D.L. 77/2021, convertito nella legge 108/2021, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Impresa appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.

ART. 10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: noli a freddo di macchinari; noli a caldo; auto trasporti per conto di terzi; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Si porta a conoscenza dell'appaltatore che le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono così individuate:

1) noli a freddo di macchinari;

2) noli a caldo;

3) autotrasporti per conto di terzi;

4) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto

	<i>nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento</i>	
	<i>e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di</i>	
	<i>bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;</i>	
	<i>5) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;</i>	
	<i>6) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;</i>	
	<i>7) fornitura di ferro lavorato;</i>	
	<i>8) guardiania dei cantieri.</i>	
	ART. 11 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E	
	TRASPARENZA 2022 – 2024	
	L'appaltatore si impegna al rispetto del Piano Triennale di prevenzione della	
	Corruzione e Trasparenza 2022 – 2024 approvato con DGR n. 360 del	
	27/04/2022.	
	ART. 12 GARANZIE - POLIZZE ASSICURATIVE	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti	
	da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva	
	mediante Polizza Fideiussoria n° 190271166 rilasciata in data 13/04/2023 dalla	
	società UnipolSai Assicurazioni S.p.a., Agenzia di Savona, per l'importo di €	
	31.119,26.	
	La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'e-	
	secuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.	
	La garanzia, per il restante ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è	
	svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio.	
	La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato	
	disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la S.A. abbia proceduto alla sua	

	escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	Si applica la disciplina ex Schema 1.2 allegato al D.M. 19/01/2018 n° 31.	
	Ai sensi dell'art. 103 c. 7 Cod. l'Appaltatore assume la responsabilità di danni	
	a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua pro-	
	prietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecu-	
	zione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la S.A. da ogni	
	responsabilità al riguardo.	
	L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di	
	emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero	
	1/31562/88/190271562 rilasciata in data 14/04/2023 dalla società UnipolSAI	
	Assicurazioni s.p.a., come segue:	
	a) per danni di esecuzione per un massimale di € 219.768,78;	
	b) per responsabilità civile terzi per un massimale di € 500.000,00.	
	ART. 13 CONTABILITÀ E PAGAMENTI	
	La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del	
	Capitolato speciale d'appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti.	
	L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016	
	e smi corrisponde all'Appaltatore i seguenti compensi per l'attività	
	professionale:	
	<ul style="list-style-type: none"> • 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale entro quindici giorni 	
	dall'effettivo inizio della prestazione, previa richiesta e	
	presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa	
	(anticipazione);	
	L'Amministrazione corrisponde all'Appaltatore pagamenti in acconto al	
	maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo come specificato nel	

	Capitolato Speciale di Appalto , al netto della ritenuta dello 0,50% di cui	
	all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016.	
	Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un	
	importo proporzionale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di	
	graduale recupero della medesima.	
	L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori	
	indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che <i>l’importo</i>	
	<i>complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90%</i>	
	(novanta per cento) dell’importo contrattuale, comprensivo di eventuali	
	varianti.	
	Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni descritte in	
	Capitolato Speciale di Appalto, uno stato d’avanzamento lavori (SAL)	
	trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che emette il	
	certificato di pagamento nei termini di legge dal rilascio dello stesso. Ai fini	
	dell’emissione della fattura in acconto corrispondente, che sarà liquidata da	
	ASL2, l’appaltatore dovrà attendere l’emissione di corrispondente ordine	
	“NSO”.	
	Ai fini di procedere al pagamento delle rate di acconto è prevista la seguente	
	procedura, codificata dalla nota di Regione Liguria prot. 2022-0345234 del	
	13/05/2022: il Direttore dei lavori trasmette i “SAL” al RUP SUAR il quale li	
	approverà e rilascerà il certificato di pagamento che approverà con atto	
	dirigenziale per poi trasmetterlo all’azienda interessata; il RUP di ASL2 con	
	atto successivo procede alla liquidazione con conseguente emissione del	
	relativo mandato di pagamento, e conseguente emissione di ordine “NSO”.	
	In materia di contabilità si applica la normativa vigente, DM 49/2018 e Dlgs	

50/2016, linee guida e normative correlate ed applicabili, oltre alle prescrizioni contenute nei documenti progettuali e di gara.

Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, *l'Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere.*

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

a) *verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori:*

A tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per ciascun stato d'avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;

b) *obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.*

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:

- *all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilità ed usabilità dell'edificio;*
- *alla prestazione delle garanzie di cui all'art. 12 del presente contratto e della garanzia a copertura della rata di saldo ex art. 103 c.6 del*

	<i>Codice</i>	
	- <i>alla verifica del DURC relativo alla congruità dell'incidenza della</i>	
	<i>mano d'opera</i>	
	- <i>all'approvazione formale del Certificato di Regolare esecuzione o</i>	
	<i>collaudo</i>	
	I pagamenti dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono	
	presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del	
	Codice Civile.	
	L'Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e	
	l'ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste	
	dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto	
	finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.	
	Le fatture potranno essere emesse successivamente all'emissione del relativo	
	certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente l'oggetto, il	
	CIG, il CUP, l'importo e l'impegno giuridico di spesa.	
	Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica	
	secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3	
	aprile 2013, n. 55.	
	Dal 01/01/2022 è entrata in vigore la clausola di impagabilità delle fatture	
	passive prive dei riferimenti di legge al corrispondente ordinativo elettronico di	
	acquisto NSO. In attuazione del D.M. del 7/12/2018 del Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze, modificato ed integrato dal D.M. del	
	27/12/2019, nonché delle Regole tecniche per l'emissione e la trasmissione	
	degli ordini elettronici reperibili sul sito web del Ministero dell'Economia e	
	delle Finanze, tutti i fornitori dell'Ente debbono comunicare la loro iscrizione	

al sistema NSO attraverso uno dei seguenti canali:

- posta elettronica certificata: indicare indirizzo prescelto;
- accreditamento sulla piattaforma NSO: indicare codice NSO;
- accreditamento sulla piattaforma PEPPOL: indicare codice PEPPOL;

Si precisa, al riguardo, che la mancata iscrizione al sistema NSO comporta l'impossibilità di procedere alla liquidazione delle fatture.

Successivamente all'iscrizione è necessario che il fornitore/professionista indichi nella fattura i dati indispensabili – da riportare pedissequamente – affinché la stessa sia accettata. Tali dati saranno richiesti prima dell'emissione del primo ordine di pagamento.

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire alla Stazione Appaltante di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d'opera aventi natura riconducibile al settore edile si applica il meccanismo del "reverse charge" ai sensi dell'art. 17 comma 6 let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta (IVA), con l'annotazione "inversione contabile" e l'indicazione della norma che ne prevede l'applicazione, mentre l'appaltatore deve integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.

ART. 14 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti corrispondenti ai seguenti codici IBAN intestati a TECNOELETTRA SRL:

-IT53Q0538749271000047365163 acceso presso la banca BPER Filiale di Albisola Superiore;

-IT95B0200849270000101047516 presso la banca UNICREDIT s.p.a. Filiale di Savona,

e i seguenti dati identificativi dei soggetti che per l'impresa sono delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Sig. Tartaro Bruno nato a Cogoleto GE il 18/11/1957 residente a Celle Ligure Via Sanda 181, 17015 SV Cod. fisc. TRTBRN57S18C823T;

Sig. Venturino Davide nato ad Albisola Superiore il 25/09/1967, residente a Celle Ligure Via Sanda 245/2 17015 SV Cod. fisc. VNTDVD67P25A166K.

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla S.A., unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Stazione appaltante sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi

		s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.	
		In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.	
		L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contrattanti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.	
		L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.	
		La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.	
		ART. 15 PENALI (E PREMIO DI ACCELERAZIONE)	
		Le penali sono disciplinate dal Capitolato Speciale di Appalto e dai documenti progettuali e di gara; qualora non siano specificati si applica quanto previsto dalla normativa vigente, applicando le percentuali massime previste per i casi di specie (ad esempio ritardo nella conclusione dei lavori).	
		La contabilizzazione e la detrazione delle penali di cui ai punti precedenti avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.	
		L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a	

causa dei ritardi. Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC ai sensi dell'art. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

ART. 16 MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Nel caso di lavori di importo < a 1.000.000 di euro o < alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del codice nei casi previsti dall'art. 102 comma 8 del codice, il certificato di collaudo è sostituito, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Negli altri casi, relativamente agli importi, e nel caso di direzione lavori affidata a professionista esterno il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto certificato da parte dell'Amministrazione. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali.

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all'art. 102 c.3 del D.lgs. 50/2016.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto a titolo esemplificativo e non esaustivo nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- 3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
- 4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'art. 8 (*subappalto*) del presente

	contratto;	
	6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;	
	7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;	
	8) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;	
	9) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;	
	10) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;	
	11) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto;	
	12) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il pagamento delle penali;	
	13) ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47 commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%.	
	14) inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;	
	La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di	

contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 18 RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

ART. 19 CONTROVERSIE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute in via esclusiva al Giudice ordinario – Foro competente Savona. È esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

ART. 20 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel

disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, documenti di gara, Capitolato speciale d'appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, disegni.

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Stazione appaltante, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento

ART. 22 PRINCIPIO DEL DNSH

L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e check-list allegata/e al presente Contratto e redatta dall'appaltatore. Il RUP verificherà nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list.

L'Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, **ove applicabili agli obiettivi trasversali**, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

ART. 23 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell’art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

ART. 24 ELEZIONE DEL DOMICILIO

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale in Stella S. Giovanni (SV), loc. Vetriera 12 A e 12 B .

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione.

ART. 25 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione
Appaltante che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in
ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split
payment).

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante

Dott. Giorgio Sacco

(firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore

Tartaro Bruno

(firmato digitalmente)

